

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2005, n. 0421/Pres.

Regolamento recante «Disciplina di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui all'articolo 14, comma 8 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005».

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente disciplina si applica al personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, fatto salvo quanto disposto per il personale di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

2. La presente disciplina non si applica al personale regionale che sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.

Art. 2

(Incompatibilità)

1. Si intendono incompatibili, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 gli incarichi e le cariche che:

- a) generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dalla struttura di assegnazione;
- b) vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione svolgono funzioni di controllo o di vigilanza;
- c) vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione svolgono funzioni relative al rilascio di autorizzazioni o concessioni o all'erogazione di finanziamenti.

Art. 3

*(Attività temporanee od occasionali
che possono essere svolte previa autorizzazione)*

1. L'Amministrazione può autorizzare:

- a) lo svolgimento di incarichi temporanei e occasionali a favore di soggetti pubblici e privati (ivi compresi incarichi che rientrano nell'ambito di una materia delegata dalla Regione a un altro ente da rendersi a favore dell'ente delegato);

b) l'assunzione di cariche retribuite in modo continuativo o episodico in società cooperative e in società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo della attività sociale.

2. Il dipendente regionale può essere altresì eccezionalmente autorizzato, per un periodo di tempo limitato, a compiere atti riconducibili all'esercizio di una libera professione ovvero di altra attività imprenditoriale ove si tratti di atti che riguardino la cura di propri interessi o di quelli di propri familiari, purché non sussistano le incompatibilità di cui articolo 2.

3. Le attività di progettazione, di direzione lavori e di collaudo o di componente di commissioni preposte allo svolgimento e alla aggiudicazione di appalti concorso possono essere svolte a favore di enti pubblici qualora il dipendente sia inserito in elenchi di persone abilitate all'esecuzione delle attività predette se la stesura di questi elenchi è demandata a uffici dell'Amministrazione regionale, fermo restando la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2. Analogamente devono essere verificate le situazioni di incompatibilità nei confronti dei dipendenti aventi i requisiti previsti dall'articolo 55 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14.

4. Fatte salve le incompatibilità di cui all'articolo 2, il dipendente può altresì essere incaricato dall'Amministrazione regionale dello svolgimento di attività di collaudo, di progettazione e di direzione lavori o di componente di commissioni preposte allo svolgimento e alla aggiudicazione di appalti concorso, a favore di enti pubblici qualora detta partecipazione sia promossa dall'Amministrazione stessa per il tramite delle proprie strutture tecniche, che ne danno contestuale comunicazione alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

Art. 4

(Attività lavorativa da parte del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale svolta previa autorizzazione)

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, possono svolgere, previa autorizzazione, un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali.

2. Sono comunque considerate attività incompatibili quelle ricadenti nelle fattispecie di cui all'articolo 2.

3. Il dipendente regionale che intenda svolgere l'attività di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi secondo la disciplina di cui all'articolo 6.

4. Nell'ambito dell'attività autorizzata il dipendente non può ricevere incarichi da parte della Regione né deve operare in contesti e in situazioni che portino il determinarsi di una delle fattispecie di cui all'articolo 2.

5. L'esercizio di attività libero professionali può avvenire compatibilmente con le discipline generali di settore.

Art. 5

(Incarichi autorizzati decorsi trenta giorni dal ricevimento della domanda)

1. Si intendono autorizzati, decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza senza l'adozione di alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione, i seguenti incarichi e attività:

- a) partecipazione a commissioni di concorso, di esame e simili;
- b) svolgimento di attività di docenza fino al massimo di 80 ore annue (in detto limite non rientrano le ore utilizzate per lo svolgimento di esami);
- c) collaborazioni non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c), a giornali, riviste, trasmissioni radiofoniche e televisive, enciclopedie e simili;
- d) partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore;
- e) assolvimento di incarichi per cui è previsto esclusivamente il rimborso delle spese documentate.

Art. 6

(Criteri e modalità di concessione o revoca dell'autorizzazione)

1. Ai fini della valutazione delle istanze per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3, 4 e 5, o ai fini dell'eventuale revoca delle autorizzazioni concesse l'Amministrazione valuta:

- a) il tempo e l'impegno richiesti dall'attività;
- b) gli incarichi già autorizzati tanto al singolo dipendente quanto complessivamente ad altri dipendenti appartenenti alla medesima struttura del richiedente, ovvero svolgenti incarichi analoghi;
- c) la non continuatività dell'attività richiesta: si considerano, a questo fine gli incarichi autorizzati al dipendente relativi all'ultimo quinquennio.

2. Il dipendente regionale che intenda svolgere un incarico o un'attività deve presentare domanda scritta alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, sui moduli all'uopo predisposti dalla medesima, per il tramite della direzione centrale o dell'ente regionale di appartenenza. La domanda deve essere corredata del parere del direttore centrale competente o equiparato e del competente direttore di servizio attestante la non sussistenza di situazioni di incompatibilità con riferimento agli aspetti di tipo organizzativo e funzionale nonché ai compiti della struttura di appartenenza; alla domanda va allegata, ove esistente, la richiesta del soggetto a favore del quale va svolto l'incarico. Si intendono validamente inoltrate le pratiche trasmesse a

mezzo fax; in tal caso i termini decorrono dalla data di invio indicata nel report di trasmissione.

3. Il Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi autorizza o nega motivatamente, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione, lo svolgimento dell'incarico o dell'attività richiesti. In qualunque momento dell'istruttoria il Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi può richiedere all'interessato, anche a mezzo fax, chiarimenti o documenti relativi all'oggetto della istanza, con conseguente sospensione della decorrenza del termine.

4. Le attività di cui all'articolo 3 e 4 devono essere esplicitamente autorizzate e il dipendente non può eseguirle prima di avere ottenuto il previsto nulla osta. L'autorizzazione, se non diversamente ed esplicitamente specificato, si intende concessa per la durata massima di un anno. Nella fattispecie di cui all'articolo 4 l'autorizzazione si intende concessa per la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale; in caso di richiesta di rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale finalizzato alla prosecuzione dell'attività lavorativa o professionale, il dipendente deve espressamente esplicitare detta finalità nella richiesta medesima; salva diversa comunicazione da parte dell'Amministrazione, l'attività si intende autorizzata contestualmente con il provvedimento che colloca il dipendente in rapporto di lavoro a tempo parziale. Le prestazioni autorizzate devono essere svolte fuori dal normale orario di servizio e per lo svolgimento di esse il dipendente non può avvalersi dell'organizzazione dell'ufficio né utilizzare personale o materiale dell'Amministrazione regionale.

5. Quando la richiesta è presentata da un direttore centrale o equiparato l'autorizzazione viene concessa dall'Assessore competente, sentito il Direttore generale, avvalendosi del supporto istruttorio della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. Qualora la richiesta venga presentata dal Direttore generale o dal Segretario generale del Consiglio regionale, la relativa autorizzazione è concessa, rispettivamente, dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio regionale.

6. I dipendenti in posizione di comando presso la Regione devono richiedere l'autorizzazione anche all'ente di provenienza, il quale provvederà in conformità al proprio ordinamento, valutando l'incompatibilità in base alle funzioni svolte dal dipendente presso l'ente stesso. I dipendenti regionali in posizione di comando presso altre Amministrazioni devono chiedere l'autorizzazione anche all'ente presso il quale sono comandati.

7. Il Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi ha la facoltà di sottoporre, in qualunque momento, previa comunicazione all'interessato, a riesame l'autorizzazione concessa, nonché revocare la stessa autorizzazione, mediante provvedimento motivato. Analogamente possono procedere, in relazione al disposto di cui al comma 5, gli Assessori, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale.

8. Nelle more dell'espletamento del procedimento di riesame o di revoca il dipendente, salvo espressa comunicazione da parte del Direttore centrale organizzazione,

personale e sistemi informativi, continua a svolgere l'incarico o a ricoprire la carica autorizzata.

Art. 7

(Attività non soggette ad autorizzazione)

1. Non sono soggette ad autorizzazione:

- a) le prestazioni che rientrano nei compiti d'ufficio; si intendono tali le attività che rientrano nei compiti attribuiti al dipendente o che comunque rientrano tra i compiti del servizio di assegnazione o, nel caso di dirigenti, della Direzione centrale di assegnazione;
- b) le attività o prestazioni rese in connessione con l'incarico ricoperto presso la Regione o in rappresentanza della stessa; si considerano rese in connessione con l'incarico, quelle prestazioni alle quali il dipendente è tenuto in quanto ricopre quel posto o quell'incarico; si considerano rese in rappresentanza dell'amministrazione quelle prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto della Regione, rappresentandone la volontà e gli interessi, anche per delega o mandato ricevuto da organi della stessa;
- c) le attività di manifestazione del pensiero; sono consentite, senza necessità di autorizzazione, le attività che, a norma dell'articolo 21 della Costituzione concretizzano la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, ancorché comportino un compenso;
- d) lo sfruttamento economico delle opere di ingegno e delle invenzioni nonché le attività sportive e artistiche; non sono soggette ad autorizzazione, sempre che non si concretizzino in attività di tipo professionale, le attività sportive, artistiche, e quelle che comunque costituiscono manifestazione dei diritti di libertà del singolo;
- e) le cariche e gli incarichi non retribuiti presso associazioni ed enti di volontariato;
- f) le cariche elettive di primo e di secondo grado purché non incompatibili, ai sensi della vigente normativa, con lo status di dipendente regionale; al fine di consentire la valutazione della insussistenza di tale incompatibilità, il dipendente è comunque tenuto a comunicare la nomina alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;
- g) la partecipazione a società di capitali e a società in accomandita semplice (in qualità di socio accomandante);
- h) il periodo di pratica correlato all'esame di abilitazione all'esercizio di una professione;
- i) l'attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

2. Le attività di cui comma 1, lettere a) e b), rientrano nei compiti e doveri d'ufficio. Il dipendente non può percepire ulteriori compensi, salvo diversa disposizione di legge. Laddove questi fossero previsti, essi devono venire introitati nel conto entrate della Regione, che provvede a indicare il capitolo previsto. L'affidamento di incarichi rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1 lettere a) e b) deve essere contestualmente comunicato, a cura della struttura di appartenenza, alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

3. Il dipendente è tenuto a dare comunicazione alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, lettera h), unitamente all'espresso impegno ad astenersi dal curare qualunque questione che veda il coinvolgimento della Regione e alla dichiarazione che l'attività stessa è finalizzata al sostenimento dell'esame di abilitazione e non è riconducibile all'esercizio di una libera professione.

Art. 8

(Iscrizione ad albi professionali)

1. Fermo restando il divieto di svolgimento della libera professione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 4, non è richiesta l'autorizzazione per l'iscrizione a un albo professionale.

Art. 9

(Elenco degli incarichi e delle cariche)

1. La tenuta dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 18/1996 è affidata alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi alla quale deve essere inviata copia di ogni atto di nomina o autorizzazione rilasciata dai diversi organi o strutture della Regione.

Art. 10

(Disposizione transitoria)

1. Le autorizzazioni già concesse precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.